



# Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale  
Tel. 05739521 - Fax. 057355001  
CF. 80003370477  
p. IVA 00378090476  
[www.comune.montale.pt.it](http://www.comune.montale.pt.it)  
e.mail: [comune@comune.montale.pt.it](mailto:comune@comune.montale.pt.it)

Deliberazione C.C. n° 54 del 22/07/2020

**Deliberazione n° 54**  
**In data 22/07/2020**

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

**Oggetto:** IMU (Imposta Municipale Propria) - Determinazione tariffe e detrazioni.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventidue** del mese di **luglio** alle ore 19.15 per riunione di Consiglio in seduta a distanza in videoconferenza.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Betti Ferdinando	Sindaco	X	
2	Guazzini Alessio	Consigliere	X	
3	Neri Sandra	Consigliere	X	
4	Logli Emanuele	Consigliere	X	
5	Menicacci Marianna	Consigliere	X	
6	Pippolini Agnese	Consigliere	X	
7	Galardini Alessandro	Consigliere	X	
8	Scire' Federica	Presidente	X	
9	Garbesi Gianni	Consigliere	X	
10	Gorgeri Chiara	Consigliere	X	
11	Mainardi Chiara	Consigliere	X	
12	Borchi Adriano	Consigliere	X	
13	Vannucci Franco	Consigliere	X	
14	Meoni Giulia	Consigliere		X
15	Fedi Alberto	Consigliere	X	
16	Bandinelli Lorenzo	Consigliere	X	
17	Innocenti Barbara	Consigliere	X	
			16	1

Assiste alla seduta la Sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella Segretario Comunale.

La sig.ra Scire' Federica, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri GORGERI CHIARA, VANNUCCI FRANCO, BANDINELLI LORENZO, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

La PRESIDENTE invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento iscritto al punto 9 dell'ordine del giorno ed avente ad oggetto: "IMU (Imposta Municipale Propria) - Determinazione tariffe e detrazioni.", di cui al seguente schema di deliberazione:

### "II CONSIGLIO COMUNALE

#### VISTO:

il D.L. n. 201 del 6.12.2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;



# Comune di Montale

## Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale  
Tel. 05739521 - Fax. 057355001  
CF. 80003370477  
p. IVA 00378090476  
[www.comune.montale.pt.it](http://www.comune.montale.pt.it)  
e.mail: [comune@comune.montale.pt.it](mailto:comune@comune.montale.pt.it)

*Deliberazione C.C. n° 54 del 22/07/2020*

l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

### **CONSIDERATO CHE:**

- ⇒ l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- ⇒ l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**RILEVATO CHE** con delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 20/12/2019, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, sono state confermate per l'anno 2020 le aliquote IMU e TASI approvate per l'anno 2019;

**DARE ATTO** che l'aliquota Tasi è stata applicata nella misura pari allo zero per mille per tutte le fattispecie imponibili, per il periodo decorrente dal 2016 al 2019;

**CONSIDERATO CHE** la legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751 che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752 che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753 che gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754 che gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755 che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
- al comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, salva diversa scadenza di legge; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, salva diversa scadenza di legge,



# Comune di Montale

## Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale  
Tel. 05739521 - Fax. 057355001  
CF. 80003370477  
p. IVA 00378090476  
[www.comune.montale.pt.it](http://www.comune.montale.pt.it)  
e.mail: [comune@comune.montale.pt.it](mailto:comune@comune.montale.pt.it)

*Deliberazione C.C. n° 54 del 22/07/2020*

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

### VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e che senza il prospetto la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**VISTO CHE** per l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.470.000,00 al netto della quota di alimentazione del FSC e che tale importo è stato già inserito nel bilancio di previsione 2020-2022 approvato con delibera di C.C. n. 94 del 20 dicembre 2019.

**CONSIDERATO CHE** dalle stime operate dall'Ufficio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'applicazione delle seguenti aliquote:

Tipologia imponibile	Aliquota
1) Abitazioni principali nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze	6,0 per mille
2) Immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 431/1998, allo scopo di favorirne la realizzazione	6,0 per mille
3) gli immobili concessi in locazione, con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizzi a titolo di abitazione principale e con residenza anagrafica.	9,6 per mille
4) gli immobili concessi in comodato (od uso) gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, purchè destinato a loro abitazione principale e con residenza anagrafica dei comodatari.	7,6 per mille
5) gli immobili concessi in comodato (od uso) gratuito a parenti in linea collaterale fino al secondo grado, purchè destinato a loro abitazione principale e con residenza anagrafica dei comodatari	9,6 per mille
6) Fabbricati di categoria C01, C03, C04 e C05	9,0 per mille
7) Immobili acquistati e destinati all'insediamento di nuove attività imprenditoriali e professionali per i primi due anni dall'insediamento, con esclusione di quelli classificati nella categoria catastale D	4,60 per mille
8) Immobili classificati nella categoria D acquistati e destinati all'insediamento di nuove attività imprenditoriali e professionali per i primi due anni dall'insediamento, ad eccezione di quelli della categoria D05	7,60 per mille
9) fabbricati della categoria D ad eccezione di quelli individuati al punto 8) della presente tabella e della categoria D05	9,00 per mille
10) fabbricati categoria D05	10,6 per mille
11) beni merce, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e che non siano in ogni caso locati	0 per mille
12) fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e	0 per mille



# Comune di Montale

## Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale  
Tel. 05739521 - Fax. 057355001  
CF. 80003370477  
p. IVA 00378090476  
[www.comune.montale.pt.it](http://www.comune.montale.pt.it)  
e.mail: [comune@comune.montale.pt.it](mailto:comune@comune.montale.pt.it)

Deliberazione C.C. n° 54 del 22/07/2020

ss.mm.ii. che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in cat. D/10 o, nel caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nella visura	
13) Altri immobili comprese le pertinenze eccedenti	10,6 per mille

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

**VISTO** l'art 107 del DL 18/2020, e la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, che differisce al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, salvo diversa scadenza di legge;

**RICHIAMATO** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera n. 53 del 22/07/2020;

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento è stato esaminato dalla prima commissione consiliare permanente nella seduta del 20/07/2020;

**DATO ATTO** che sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere di regolarità tecnico - contabile il Responsabile del Servizio Funzionale 2, dott.ssa Donatella D'Amico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000;

### DELIBERA

**1.Di stabilire**, per quanto in premessa specificato, le seguenti aliquote e detrazioni:

Tipologia imponibile	Aliquota
1) Abitazioni principali nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze	6,0 per mille
2) Immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 431/1998, allo scopo di favorirne la realizzazione	6,0 per mille
3) gli immobili concessi in locazione, con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizzi a titolo di abitazione principale e con residenza anagrafica.	9,6 per mille
4) gli immobili concessi in comodato (od uso) gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, purché destinato a loro abitazione principale e con residenza anagrafica dei comodatari.	7,6 per mille
5) gli immobili concessi in comodato (od uso) gratuito a parenti in linea collaterale fino al secondo grado, purché destinato a loro abitazione principale e con residenza anagrafica dei comodatari	9,6 per mille
6) Fabbricati di categoria C01, C03, C04 e C05	9,0 per mille
7) Immobili acquistati e destinati all'insediamento di nuove attività imprenditoriali e professionali per i primi due anni dall'insediamento, con esclusione di quelli classificati nella categoria catastale D	4,60 per mille
8) Immobili classificati nella categoria D acquistati e destinati all'insediamento di nuove attività imprenditoriali e professionali per i primi due anni dall'insediamento, ad eccezione	7,60 per mille



# Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale  
Tel. 05739521 - Fax. 057355001  
CF. 80003370477  
p. IVA 00378090476  
[www.comune.montale.pt.it](http://www.comune.montale.pt.it)  
e.mail: [comune@comune.montale.pt.it](mailto:comune@comune.montale.pt.it)

Deliberazione C.C. n° 54 del 22/07/2020

di quelli della categoria D05	
9) fabbricati della categoria D ad eccezione di quelli individuati al punto 8) della presente tabella e della categoria D05	9,00 per mille
10) fabbricati categoria D05	10,6 per mille
11) beni merce, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non siano in ogni caso locati	0 per mille
12) fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e ss.mm.ii. che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in cat. D/10 o, nel caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nella visura	0 per mille
13) Altri immobili comprese le pertinenze eccedenti	10,6 per mille

2. **Di dare atto** che alle fattispecie individuate ai punti 2), 3), 4) e 5) della tabella di cui sopra, viene applicata l'aliquota del 10,6 per mille quando hanno ad oggetto fabbricati classificati nelle categorie catastali A01, A08 e A09 e relative pertinenze.

3. **Di stabilire** che per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino al concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. **Di stabilire** che ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 7), 8) e 11) dovrà essere presentata apposita autocertificazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando entro il 31 dicembre 2020 apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi, corredato per le fattispecie 2) e 3) da copia del contratto di locazione;

5. **Di dare atto** che per l'anno 2020 restano valide le istanze di aliquota agevolata presentate entro il 31.12.2019 semprechè non siano intervenute variazioni alle condizioni che danno diritto all'agevolazione;

6. **Di dare atto**, inoltre, che qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata, deve essere presentata all'Ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modello messo a disposizione con riferimento alla tipologia specifica di agevolazione;

7. **Di dare atto** che secondo il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993 ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina e che il Comune di Montale rientra tra quelli definiti "montani";

8. **Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

9. **Di provvedere** alla pubblicazione sul portale del Federalismo Fiscale secondo la previsione normativa di cui all'art. 13, comma 15, dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione, così come modificato dall'art. 15 Bis del D.L. n. 34/2019 convertito con L. n. 58/2019.

10. **Di dare** altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni."''

Si svolge il dibattito sul testo sopra riportato:

**Intervengono i seguenti componenti dell'organo Consiliare:**

Illustra l'assessore Emanuele Logli. Intervengono: Lorenzo Bandinelli, Alberto Fedi, Emanuele Logli per replica.

Gli interventi e le repliche saranno conservati nella trascrizione agli atti dell'ufficio di segreteria.



# Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale  
Tel. 05739521 - Fax. 057355001  
CF. 80003370477  
p. IVA 00378090476  
[www.comune.montale.pt.it](http://www.comune.montale.pt.it)  
e.mail: [comune@comune.montale.pt.it](mailto:comune@comune.montale.pt.it)

*Deliberazione C.C. n° 54 del 22/07/2020*

Dichiarazioni di voto:

CENTRODESTRA PER MONTALE: contrario

INSIEME PER MONTALE: favorevole

MONTALE FUTURA: favorevole

La **Presidente** preso atto dell'andamento generale della seduta, mette in votazione la deliberazione nel testo sopra riportato, per scrutinio palese con il seguente risultato:

<b>Presenti</b>	<b>16</b>
<b>Votanti</b>	<b>16</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>13 (MONTALE FUTURA - INSIEME PER MONTALE)</b>
<b>Contrari</b>	<b>3 (CENTRODESTRA PER MONTALE)</b>
<b>Astenuti</b>	<b>0</b>

**La deliberazione E' APPROVATA.**



# Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale  
Tel. 05739521 - Fax. 057355001  
CF. 80003370477  
p. IVA 00378090476  
[www.comune.montale.pt.it](http://www.comune.montale.pt.it)  
e.mail: [comune@comune.montale.pt.it](mailto:comune@comune.montale.pt.it)

*Deliberazione C.C. n° 54 del 22/07/2020*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
Scire' Federica

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa D'Amico Donatella

---

⇒ La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo 267/2000);

⇒ La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo 267/2000);

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.